CONDOMINIO



Danni. La

Cassazione torna sul concetto di «caso fortuito» e res

nprudenza osta a

A Bari convegno Anapi sulle barriere



interventi realizzati dall'amministrazione comunale, dall'excursus normativo all'installazione degli impianti per disabili nei condomini passando dalle esigenze sollevate dalle associazioni. L'evento si terrà presso la Sala Sgarbi-Veneziani all'Hotel Parco dei Principi, viale Europa 6 (Bari-Palese). Sono previsti crediti formativi per geometri, architetti e ingegneri. Info: www.anani.it architettoniche in condominio: dalle Linee guida Peba (Piano eliminazione Barriere architettoniche) agli L'Anapi organizza a Bari, sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9,30 alle 13,30, un convegno gratuito e aperto a tutti sulle barriere architettoniche in

di comunicazione Pronto il software

L'agenzia delle Entrate ha messo online il software di compilazione (bozze) per la comunicazione, da parte degli amministratori di condominio, delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2017.

CONVEGNI CONFABITARE

Confabitare organizza sul territorio due convegni. Il primo, a Imola (piazza Matteotti 8) mercoledì 24 gennaio alle ore 18, dedicato alla qualità dell'ambiente in città. Nel secondo, che vedrà la presenza, tra gli altri, del presidente Alberto Zanni, si parlerà di stalking condominiale; si terrà a Palermo (piazza Bologni 20) sabato 27 gennaio alle ore 9. Info:

vww.confabitare.it

La caduta dalle scale era evitabile con un comport H

tenza 30963/2017, è tornata sulla questione deidanni prodottidal-la "cosa" in custodia, per i quali il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo e dell'esistenza di un rapporto di custodia della cosa; viceversa, il custode, nel caso concreto il condominio, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità; in altri termini, la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Il contenzioso partiva da una condòmina che citava in giudizio il condominio nel quale abitava, per sentirlo condannare a risarcimento del danno cagionatogli per l'infortunio subito lungo la rampa di scale esterne di proprietà condominiale a causa dell'improvvisa chiusura «del pesante portone d'ingresso con apertura a molla situato a ridosso del primo gradino del vestibolo dell'edificio», veniva sbalzata violentemente in avanti, rovinando lungo le scale e procurando lungo le scale e procurando ell'edificio», veniva sbalzata violentemente in avanti, rovinando lungo le scale e procurando ell'edificio».

Il Tribunale di Roma condannava il condominio comunque a risarcire il danno, ravvisandone

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ambiente a Imola, stalking a Palermo

Paolo Accoti

Nessun risarcimento al condòmino che conosceva (o avrebbe dovuto conosceva) bene lo stato dei luoghi: integragli estremidel «caso fortuito», che esclude la responsabilità del custode (articolo 2051 del Codice civile), la disattenzione della condòmina danneggiata da una caduta sulle scale.

La Suprema Corte, con la sentenza 2006a / 2017, è tornata sulla

la responsabilità, ma la Corte
d'appello ribaltava la sentenza,
evidenziando che il comportamento della danneggiata fosse
tale da comportare una sua
esclusiva responsabilità nell'evento dannoso subito.

La Cassazione rileva che la
Corte territoriale ha ritenuto come la condòmina «fosse a conoscenza della particolare posizione e meccanismo di chiusura del
portone, essendo la stessa una
condomina che abitavanello stabile da tempo e che ben avrebbe
potuto prevedere e scongiurare

In sintesi

01 | LA VICENDA La Cassazione rile

La Cassazione rileva come la condòmina fosse a conoscenza della particolare posizione e meccanismo di chiusura del portone, dato che abitava nello stabile da tempo e che ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta «con un comportamento ordinariamente cauto. E ha ricostruito la vicenda inquadrandola sotto l'aspetto del «caso fortuito»

02 | IL PRECEDENTE L'ordinanza della Cas

L'ordinanza della Cassazione giunge a poca distanza dalla 25837/2017, con la quale la medesima Corte enunciava il principio di diritto per cui «La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode»

to ordinariamente cauto, evitando di soffermarsi sulla piattaforma di distribuzione delle scale mentre il portone si richiudeva».

Eharicostruito la vicendainquadrandola sotto l'aspetto del «casofortuito» dovuto alla disattenzione della Corte di Cassazione, è corretta la ricostruzione della danneggiata.

Quindi, conclude la Corte d'appello quando afferma che «in mancara della dimostrazione della condomina che soffre un danno per la chiusura della porta, lo subisce per una sua disattenzione, dato che si trovava nella condizione di conoscere il funzionamento della porta».

Il ricorso, conseguentemente viene rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente.

L'ordinanza della Cassazione giunge a poca distanza dalla n. 25837, pubblicata in data 31 ottobre 2017, con la quale la III Sezione Civile della medesima Corte evidenziava come la «condotta imprevedibile della vittima non ènecessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario», atteso che «i giudizi di negligenza della vittima, e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda», enunciando il principio di diritto per cui «La condotta della vittima del danno causato dauna cosa in custo di negligenza della vittima del danno causato dauna cosa in custo de ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode».